



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 DEL 20/04/2022

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI G.C. N. 8 DEL 18.02.2022, CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI / CANONE “MERCATI” APPROVAZIONE TARIFFE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER IL PERIODO 01/04/2022-31/12/2022 DA PARTE DEGLI OPERATORI DEI PUBBLICI ESERCIZI.

L'Anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **Aprile** alle ore **20:20**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vice Sindaco	X	
3	LATTANZI LUCA	Assessore	X	
4	DI MASSIMANTONIO PIERA	Assessore	X	
5	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 08.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4° comma, del Tuel, con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visto l'art. 1 comma 706 della Legge n. 234/2021 il quale proroga al 31/03/2022 l'esonero dal versamento del Canone Unico per gli esercenti di pubblici esercizi, già esonerati per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visti:

-l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che l'art. 9 comma 1 del regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, demanda alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2021;

Considerato che il termine di approvazione dei Bilanci di Previsione 2022 degli Enti Locali, è fissato al 31/05/2022 come stabilito dall'art. 3 comma 5-sexiesdecies;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.02.2022 con la quale si procedeva all'approvazione per l'anno 2022 del prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI // CANONE “MERCATI”

Preso atto che l'emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'Epidemia Coronavirus COVID-19, ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale;

Dato atto che lo stato di emergenza da COVID-19 è stato dichiarato cessato in data 31/03/2022;

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, e nonostante la cessazione dello stato di emergenza, le attività economiche continuano ad avere una contrazione nelle attività e nei consumi nel territorio con riflessi negativi su tutta la comunità;

Considerato inoltre, che il contesto nazionale ed internazionale venutosi a creare a causa degli eventi bellici che stanno coinvolgendo l'intera Europa, psicologicamente stanno frenando i consumi;

Tenuto conto anche dei forti aumenti dei costi dell'energia che stanno gravando sui bilanci delle imprese e sul reddito delle famiglie stanno ulteriormente comprimendo produzione e consumi;

Dato atto che il CANONE UNICO (che riguarda anche l'occupazione suolo pubblico) ha natura patrimoniale e come tale ha come presupposto il rapporto di proporzionalità tra il beneficio che il singolo occupante ritrae dall'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico ed il conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività;

Rilevato che l'Amministrazione comunale può, in tale contesto, introdurre delle proroghe sulla scadenza dei tributi di propria competenza e prevedere delle agevolazioni di imposta “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

Ritenuto opportuno da parte di questa Amministrazione, per quanto evidenziato, di dover sostenere gli operatori dei pubblici esercizi di cui alla L. n. 287/91 adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sopra descritto ed in particolare, di esentare dal pagamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale) per il periodo compreso tra il 01/04/2022 ed il 31/12/2022 le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

Preso atto delle nuove condizioni eccezionali che si sono venute a creare, si ritiene di dover necessariamente aiutare le categorie di imprese individuate al fine di evitare, o quantomeno contenere, il conseguente aggravamento della crisi economica che potrebbe coinvolgere il territorio comunale;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che le nuove tariffe sono istituite dal 1° gennaio 2022 e occorre garantirne la corretta applicazione;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. limitatamente all'anno 2022, di esentare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate, per il periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 31/12/2022, dal pagamento delle occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ecc.) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

2. di dichiarare la presente deliberazione, al fine di assicurarne e garantirne la corretta applicazione delle tariffe a decorrere dal 01/01/2022 nonché di aiutare rapidamente le imprese beneficiarie del sostegno economico, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 20/04/2022

Il Responsabile del Settore
(Daniele Gaudini)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 20/04/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 22/04/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 8597, in data 22.04.2022 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 22/04/2022

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 20/04/2022, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 22.04.2022 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci
